CONTRATTO DISVILUPPO SOFTWARE

Modello commentato









CONTRATTO DI SVILUPPO SOFTWARE

Modello commentato

a cura di Donata Folesani e Elisabetta Vianello



ASTER è la Società consortile tra la Regione Emilia-Romagna, le Università, gli Enti pubblici di ricerca CNR, ENEA, INFN e il sistema regionale delle Camere di Commercio che, anche in partnership con le associazioni imprenditoriali, promuove l'innovazione del sistema produttivo attraverso la collaborazione tra ricerca e impresa, lo sviluppo di strutture e servizi per la ricerca industriale e strategica e la valorizzazione del capitale umano impegnato in questi ambiti.

ASTER coordina la Rete Alta Tecnologia dell'Emilia-Romagna che, con i suoi Laboratori di ricerca industriale e i Centri per l'innovazione localizzati nei Tecnopoli presenti sul territorio, fornisce competenze, strumentazioni e risorse per lo sviluppo delle imprese, operando su aree di interesse prioritarie per il sistema produttivo regionale.

ASTER ha un'esperienza trentennale nella progettazione europea, in attività e servizi che promuovono la partecipazione ai programmi europei per la ricerca e l'innovazione di imprese, università, enti di ricerca, laboratori ed altri enti dell'Emilia-Romagna.

Svolge attività di internazionalizzazione del sistema economico e della ricerca regionale attraverso la promozione di collaborazioni scientifiche e tecnologiche fra università e centri di ricerca. Contribuisce alla creazione di nuove iniziative imprenditoriali ad alta intensità di conoscenza attraverso attività e metodologie collaudate, proponendo servizi e incentivi finanziari alle neo-imprese innovative.

ASTER S. Cons. p. A CNR - Area della Ricerca di Bologna Via Gobetti 101, 40129 Bologna Tel. +39 051 6398099 - Fax +39 051 6398131 www.aster.it

Sono disponibili sul sito ASTER: http://www.aster.it/accordi-e-contratti-per-la-proprieta-intellettuale Modello commentato di Contratto di ricerca industriale Modello commentato di Contratto di Rete per la ricerca industriale Modello commentato di Accordo di riservatezza Modello commentato di Contratto di licenza dei diritti di proprietà industriale Modello commentato di Contratto di sviluppo software

I modelli hanno solo finalità consultive. ASTER e gli autori declinano ogni responsabilità per l'utilizzo parziale o totale.

Progetto grafico: i musicanti non dormono mai - www.musicanti.eu

Indice

PREMESSA	6
CONSIDERAZIONI GENERALI	8
AVVERTENZE	16
COMMENTO DEGLI ARTICOLI	18
LE PARTI E LE PREMESSE	19
ART 1. PREMESSE	
ART 2. OGGETTO	21
ART 3. IMPEGNO E CONDIZIONI ECONOMICHE	23
ART 4. VARIAZIONE DEL PIANO DI LAVORO	23
ART 5. RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE	24
ART 6. RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE	25
ART 7. RILASCIO VERSIONE INTERMEDIE	
ART 8. VERIFICA FINALE	
ART 9. CONSEGNA	29
ART 10. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE	30
ART 11. FORMAZIONE	31
ART 12. GARANZIA	
ART 13. RISERVATEZZA	
ART 14. RISOLUZIONE	
ART 15. FORO COMPETENTE	
APPENDICE	
TESTO INTEGRALE MODELLO DI CONTRATTO	38

Premessa

Il "contratto di sviluppo software" rientra nella categoria dei cosiddetti contratti informatici o, meglio, dei contratti ad oggetto informatico e consiste in un accordo con il quale un committente - impresa, ente, ecc. - affida ad un fornitore la progettazione e la realizzazione ("scrittura") di uno o più prodotti informatici fatti "su misura" in base a sue specifiche esigenze ('custom-made software'): ad esempio lo sviluppo di un applicativo per il funzionamento di un impianto industriale, la realizzazione di un programma gestionale personalizzato o, ancora, la modifica in chiave migliorativa di una applicazione esistente.

Tipicamente, il fornitore è rappresentato da una software house, ovvero una azienda (o anche un lavoratore autonomo) specializzata nel settore merceologico di appartenenza del committente. Accanto alla software house - e soprattutto laddove siano richieste particolari capacità ed expertise di ricerca, eventualmente collegate a progettualità di più ampio respiro - il fornitore può essere individuato anche in laboratori o gruppi di ricerca operanti presso Università ed Enti cui commissionare lo sviluppo di un software specifico.

Strutturare un modello di contratto di questo tipo presenta qualche complessità, da un lato per le peculiarità giuridiche dell'oggetto "software" nonché per le diverse fasi di cui si compone il suo sviluppo - dalla analisi e definizione del fabbisogno alla individuazione della soluzione più adatta, alla progettazione e scrittura del codice fino alla verifica del suo corretto funzionamento - e dall'altro, per l'assenza di disciplina legislativa specifica.

Per quanto detto sopra e dunque senza alcuna pretesa di esaustività, scopo del modello commentato - realizzato nell'ambito delle attività di ASTER dedicate allo sviluppo di strumenti contrattuali per la collaborazione Ricerca-Impresa - è di mettere in luce quelli che per noi rappresentano i punti essenziali nella negoziazione e redazione di un contratto di questo tipo. Il modello è stato pertanto elaborato considerando probabili situazioni generalizzate, con l'avvertenza che nell'utilizzarlo per la redazione di un contratto specifico, lo stesso dovrà necessariamente essere adattato al contesto nel quale si pone e alle intenzioni delle parti, ossia alla fattispecie concreta.

Considerazioni generali

Il contratto di sviluppo software è un contratto cd. atipico in quanto non è espressamente disciplinato dalla legge.

Questo significa che il contenuto del contratto è sostanzialmente libero, affidato cioè alla volontà delle parti, sempre nel rispetto dei principi generali contenuti nel codice civile in materia di contratti (art. 1323 cod. civ. ss.).

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal contratto si applicheranno in via interpretativa le norme che regolano i contratti tipici analoghi o affini.

A questo proposito potrà essere richiamata e applicata la disciplina del:

- a) contratto di appalto (art. 1655 ss cod. civ.), in particolare se il fornitore di software sia un'impresa;
- b) contratto di opera intellettuale (art. 2222 ss. cod. civ.) se il soggetto cui è stato commissionato il software sia un libero professionista.

La differenza tra le due discipline sta in particolare nel tipo di obbligazione che si assume chi sviluppa il programma:

- a) obbligazione di risultato nel caso dell'appalto;
- b) obbligazione di mezzi nel caso del contratto d'opera intellettuale.

Ne consegue un diverso regime delle responsabilità che possono nascere dal contratto:

- nelle obbligazioni di risultato il conseguimento di un determinato risultato è da ritenersi essenziale per l'interesse e l'aspettativa del creditore;
- nelle obbligazioni di mezzi il debitore si obbliga a impiegare diligentemente i mezzi a propria disposizione per soddisfare l'interesse del creditore, senza tuttavia impegnarsi a raggiungere un risultato specifico.

Pertanto secondo la distinzione tradizionale, posto che l'oggetto delle obbligazioni di mezzi consisterebbe in un comportamento professionalmente adeguato, indipendentemente dal risultato:

- la regola di responsabilità fissata nell'art. 1218 cod. civ.¹ per il caso d'inadempimento varrebbe soltanto per le obbligazioni "di risultato", mentre per quelle "di mezzi" varrebbe il principio della diligenza;
- in merito alla ripartizione dell'onere della prova, nel caso delle obbligazioni "di mezzi" l'onere grava sul creditore, mentre è in capo al debitore in quelle di "risultato".

Fatta questa distinzione formale è evidente comunque che, trattandosi di obbligazione, sarà sempre richiesto che l'attività oggetto del contratto produca un risultato utile al creditore/committente.

^{1.} Art. 1218. - Responsabilità del debitore. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Questa breve parentesi serve a dimostrare come sia essenziale definire con chiarezza nel contratto se il risultato, vale a dire la corrispondenza tra il software sviluppato e le specifiche tecniche e funzionali richieste dal committente, sia oggetto dell'obbligazione che il fornitore si sia assunto, così da poter chiarire fin dal principio quale sarà il regime delle responsabilità e i confini dell'inadempimento (che comprende il diritto al compenso e la responsabilità per danni conseguenti all'inadempimento), indipendentemente dalla circostanza che lo sviluppatore sia un'azienda o un singolo professionista.²

La responsabilità per difetti

Collegata alla questione della distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato è quella della responsabilità per difetti del programma.

Il fornitore può legittimamente inserire delle clausole di esonero dalla responsabilità per il mancato soddisfacimento del cliente (salva la nullità ex art. 1229 cod. civ. delle clausole che contengano un esonero da responsabilità in ipotesi di inadempimento per colpa).

Con riguardo alla realizzazione di software personalizzato il mancato raggiungimento del risultato potrebbe derivare non solo dalla difficoltà di impiego pratico del programma, ma anche dalla circostanza che il committente non abbia chiarito quali fossero veramente le sue esigenze.

In punto alla presenza di vizi (difetti) del programma è necessario distinguere di nuovo tra contratto di sviluppo assimilabile a contratto di appalto da quello che può essere configurato come prestazione di opera intellettuale.

Nel caso dell'appalto, il fornitore è tenuto alla garanzia per difformità e vizi prevista dagli artt. 1667 e1668 cod. civ. secondo i quali il committente deve denunciare all'appaltatore le difformità e i vizi dell'opera entro 60 giorni dalla scoperta e può esercitare l'azione entro due anni dalla consegna dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore.

In presenza di difetti del programma, il committente può:

- chiedere la risoluzione del contratto, ma solo se i difetti siano tali da renderlo del tutto inadatto alla sua destinazione;
- pretendere l'eliminazione dei difetti a spese del fornitore;
- ottenere la riduzione del prezzo;

^{2.} Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 22 maggio 2017, n. 5752/2017 ha dichiarato la responsabilità di una società informatica per l'inadempimento di un contratto che aveva ad oggetto la realizzazione di specifiche attività di personalizzazione di un software gestionale rispetto alle esigenze specifiche del committente e ha stabilito che se il fornitore si obblighi a personalizzare alcune funzionalità non previste dalla versione base del programma, egli assume obbligazione di risultato.

• oltre al risarcimento del danno nel caso di comportamento colposo del fornitore.

Nel caso di contratto d'opera intellettuale. Secondo l'art. 2236 cod. civ. se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

La responsabilità del professionista sorge se la prestazione oggetto del contratto implichi la soluzione di programmi tecnici di speciale difficoltà e il danno cagionato sia dovuto a dolo o colpa grave.

La limitazione di responsabilità non è applicabile alle ipotesi di negligenza o imprudenza del professionista, salva la diligenza professionale richiesta allo stesso in base all'art. 1176, comma secondo, cod. civ.

Il cliente che intenda agire per ottenere il risarcimento ha l'onere di provare sia il danno subito, sia la colpa del prestatore d'opera intellettuale, sia il nesso di causalità tra colpa e danno, tenuto presente che la diligenza richiesta al professionista è una diligenza qualificata, superiore a quella che viene richiesta ad una persona comune (c.d. diligenza del buon padre di famiglia), ed è collegata alla prestazione che lo stesso deve esequire.

Nel caso in cui sorgano delle contestazioni tra fornitore e utilizzatore del software un aspetto critico riguarda la distribuzione dell'onere della prova per l'accertamento dei difetti e l'inadempimento contrattuale.

A questo proposito ci sono due norme che regolano la materia e che possono sovrapporsi:

- da un lato esiste un principio generale per cui chi fa valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (art. 2697 cod. civ.) in base al quale sarebbe il committente a dover provare la responsabilità del fornitore:
- dall'altro lato esiste un principio specifico per le obbligazioni in base al quale il debitore che non esegue esattamente la prestazione è responsabile, se non prova che l'inadempimento non è a lui imputabile (art. 1218 cod. civ.).

Con specifico riferimento ai contratti ad oggetto informatico, non basta che l'utilizzatore affermi l'esistenza di difetti del programma per affermare l'inadempimento altrui.

Il fatto colposo dell'utilizzatore/committente può poi rilevare ex art. 1227 cod. civ. per la diminuzione o l'esclusione del risarcimento da lui subito.

Il software come oggetto del contratto

Ciò premesso è necessario in via preliminare soffermarsi sulle peculiarità dell'oggetto del contratto, ovvero il software, e sulla legislazione in materia di titolarità e tutela dello stesso.

Con il termine software si intende comunemente un programma per computer

che permette alla macchina (hardware) di svolgere determinate funzioni³; giuridicamente parlando il software (o, meglio, il programma per elaboratore) rientra nella categoria dei beni immateriali, tutelabile in astratto sia come opera dell'ingegno che come invenzione brevettabile.

La scelta del legislatore (sia comunitario, sia italiano) è stata quella di:

- a) inserire in software tra le opere dell'ingegno, protette dalla legge sul diritto d'autore (l. 22 aprile 1941, n. 633);
- b) considerare il software non brevettabile "in quanto tale".

La tutela del software attraverso il diritto d'autore

La legge sul diritto d'autore (l. n. 633/1941), modificata dalla Direttiva 91/250/CEE contiene alcune norme specifiche sul software.

In particolare l'art. 2 della legge sul diritto d'autore indica ora tra le opere tutelate dal diritto d'autore "i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore" e precisa che:

- restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce;
- il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.

Quando si parla di software comunemente si distingue tra:

- a) codice sorgente, che individua la sequenza di istruzioni espressa nel linguaggio di programmazione informatica, comprensibile all'uomo;
- b) codice oggetto, che si riferisce alla traduzione del codice sorgente nel linguaggio riconoscibile dall'elaboratore.

L'espressione legislativa "in qualsiasi forma espressi" ricomprende nella tutela sia il codice oggetto sia il codice sorgente, mentre restano esclusi "le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce" (funzionalità incluse).

Così la giurisprudenza ha affermato che dalla definizione normativa discende che, "relativamente al software, non ne risultano protetti né lo scopo, inteso come il fine che si propone (nel suo complesso e nei suoi moduli), né gli algoritmi matematici che implementano le funzioni che il programma deve compiere, né la flowchart, che descrive ad un livello di dettaglio le modalità con cui le diverse parti interagiscono tra loro; per contro, trovano sicuramente protezione sia il codice sorgente, ovverosia l'insieme dei passaggi e comandi predisposti dall'autore in una forma

^{3. &}quot;Il software può essere definito l'espressione di un insieme organizzato e strutturato di istruzioni (o simboli) contenuti in qualsiasi forma o supporto, capace direttamente o indirettamente di fare eseguire o far ottenere una funzione, un compito o un risultato particolare per mezzo di un sistema di elaborazione elettronica dell'informazione." Tribunale Bologna, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 17/01/2006.

espressa costituita da un linguaggio comprensibile all'uomo, sia il c.d. codice oggetto, ovvero la traduzione del codice sorgente nel linguaggio macchina (il quale, pur non essendo espressione comprensibile all'uomo, rientra nella tutela di cui al richiamato art. 2 n. 8 della Legge sul diritto d'autore in virtù del riferimento testuale "in qualsiasi forma espressi").⁴

Così come avviene per altre opere dell'ingegno, il software è tutelato solo se sia originale, in quanto frutto di elaborazione creativa rispetto a programmi precedenti.

La protezione del diritto d'autore anche rispetto ai programmi per elaboratori richiede il requisito dell'originalità e quindi anche per il software si pone la necessità di stabilire se l'opera (ossia il programma) sia o meno frutto di un elaborazione creativa originale rispetto ad opere precedenti. L'orientamento prevalente è nel senso di considerare un software tutelabile anche se dotato di un livello di creatività appena apprezzabile.⁵

La legge attribuisce all'autore (anche del software) diritti esclusivi, che vengono acquisiti in modo automatico con il semplice fatto della creazione dell'opera.⁶

Si distingue tra:

- a) diritto morale d'autore che è personale e quindi non trasmissibile e che dura fino a 70 anni dopo la morte dell'autore;
- b) diritto patrimoniale ovvero il diritto allo sfruttamento economico.

In via generale rientrano tra i diritti d'autore il diritto di effettuare o autorizzare:

- la riproduzione del programma, permanente e temporanea;
- · la sua modifica;
- qualsiasi forma di distribuzione al pubblico.

Nell'ipotesi specifica del software posto che la "riproduzione" comprende sia la duplicazione che il caricamento, qualsiasi utilizzazione va autorizzata.

Così sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti sul software anche il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione, se comportano una riproduzione del programma (art. 64 bis (lett. a) Legge sul diritto d'autore).

Sono, inoltre, riservate la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del software, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti.

La modifica a un programma preesistente non è consentita all'utilizzatore del

^{4.} Tribunale Bologna, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 17/01/2006.

^{5.} Cass., 12 gennaio 2007, n. 581 "fermo restando che la creatività e l'originalità sussistono anche qualora l'opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell'opera stessa, purché formulate e organizzate in modo personale e autonomo rispetto alle precedenti"... "l'innovazione risiede nella capacità di adattare l'architettura applicativa al caso ed all'ambiente tecnologico specifico".

^{6. &}quot;Il titolo originario dell'acquisto del diritti di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale" (art. 2576 cod. civ. e art. 6, L. 633/41).

software senza il consenso dell'autore, secondo quanto disposto dall'art. 64 bis lett. b). Spetta inoltre all'autore qualsiasi forma di distribuzione al pubblico.

Non è invece necessaria l'autorizzazione per quelle attività necessarie per l'uso, oppure se la riproduzione del codice del programma e la traduzione della sua forma siano indispensabili per conseguirne l'interoperabilità con altri programmi, nel rispetto dei termini indicati dall'art. 64 quater Legge sul diritto d'autore.

Nel caso in cui l'autore sia un lavoratore dipendente, i diritti di utilizzazione economica del software spettano al datore di lavoro, a meno che non sia diversamente pattuito.

Per quanto riguarda il software che sia il risultato della riunione di più programmi o parti di essi come nel caso in cui il software realizzato combini programmi e parti di altri programmi preesistenti, adattati e collegati tra loro, il titolare del diritto è chi organizza l'opera compiendo un'attività di scelta, coordinamento e direzione della creazione (art. 7 Legge sul diritto d'autore).

Se il software nasce da un lavoro di gruppo in cui è impossibile individuare il contributo dei singoli programmatori si applica l'art.10 Legge sul diritto d'autore, in base al quale la titolarità del diritto morale e patrimoniale sul programma è in comunione tra i co-autori.

Se è vero che i diritti d'autore sul software nascono con la creazione stessa del programma senza che sia necessario procedere al deposito di speciali domande, il deposito del software presso la SIAE agevola l'autore nella prova della paternità e della data di creazione di un determinato programma.

Se il programma è pubblicato è possibile procedere con la registrazione presso il Registro pubblico del software tenuto dalla SIAE, se invece il software non sia stato pubblicato si può procedere con un normale deposito di opera inedita.

Nel Pubblico Registro per il Software possono essere registrati tutti i programmi per computer pubblicati che rispettino requisiti di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell' ingegno e tutti gli atti che trasferiscono in tutto o in parte i diritti di utilizzazione economica relativi a programmi per i quali sia già avvenuta la registrazione.

La tutela brevettuale del software: cenni

Il software non può essere brevettato "in quanto tale".7

Secondo la giurisprudenza che si è formata sull'art. 52 European Patent Convention

^{7.} Secondo l'art Art. 45(2) Codice della Proprietà industriale alla pari di:

a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;

b) i piani, i principi ed i metodi per le attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi per elaboratore;

c) le presentazioni di informazione che non sono considerati dalla legge come invenzioni "considerati in quanto tali". Vedi anche art. 52 European Patent Convention.

i programmi per computer possono essere brevettati quando abbiano "technical character", da che si può dedurre che il software non "as such" è un software che presenta un carattere tecnico.

Il software non può essere considerato provvisto di carattere tecnico per il solo fatto di essere in grado di comandare un hardware.

Per essere brevettabile deve quindi presentare un ulteriore effetto tecnico ("further technical effect") che può essere riscontrato sia all'esterno del computer su cui è caricato il software, sia all'interno del computer stesso.

La disciplina incerta in materia favorisce una prassi applicativa non omogenea sia da parte dell'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), che degli Uffici brevetti nazionali e della giurisprudenza degli Stati aderenti alla Convenzione.

I diritti sul software nel contratto di sviluppo software

L'attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale sul software costituisce un aspetto critico di questa tipologia di contratti.

Nell'ipotesi del contratto di sviluppo software in linea generale:

- il diritto morale resta sempre in capo allo sviluppatore o alla software house che mantiene il diritto a essere riconosciuto autore del programma;
- mentre se non è disposto diversamente si ritiene che il diritto di sfruttamento economico del software realizzato vada al committente, che ne acquista la proprietà.

Poste queste regole generali è bene che nel contratto sia specificato in modo chiaro a chi spetti la titolarità dei diritti di utilizzazione economica sul programma, con particolare riferimento al codice sorgente dello stesso.

È dunque necessario stabilire in modo chiaro se il software sviluppato sia concesso in licenza o ceduto. Se la licenza sia esclusiva oppure non esclusiva e sia o meno circoscritta a un determinato territorio o ambito di utilizzo. Nella diversa ipotesi di cessione il committente diventa proprietario del software e di tutti i diritti di sfruttamento economico (mai dei diritti morali).

È consigliabile, se del caso, regolamentare anche lo scambio del know-how tra committente e programmatore. Il committente potrebbe infatti essere interessato a mantenere all'interno della propria azienda alcune informazioni tecniche, organizzative o di processo che ha dovuto scambiare con il programmatore e che costituiscono un know-how aziendale con un valore economico anche rilevante.

Nel testo del contratto andrà disciplinato l'ambito entro il quale è consentito allo sviluppatore di riutilizzare le competenze acquisite per fornire prodotti o servizi uguali o simili, magari alla concorrenza.

È necessario inoltre stabilire se lo sviluppo dell'applicazione comprenda anche la realizzazione del materiale di supporto tecnico.

Awertenze

Per evitare le contestazioni che più di frequente interessano i contratti di sviluppo software è necessario disciplinare in modo chiaro:

- le modalità e i criteri da applicare per lo svolgimento della verifica finale, ossia del c.d. collaudo;
- il tipo di impegno assunto da parte del fornitore, se cioè questi si sia obbligato a raggiungere un "risultato" oppure se egli si sia impegnato a elaborare un software nel rispetto delle regole dell'arte, senza garantire il conseguimento del risultato che il committente si proponeva;
- quali sono i limiti della responsabilità del fornitore per vizi e/o malfunzionamenti del software sviluppato;
- se il corrispettivo pattuito include o meno eventuali modifiche del software a richiesta del committente, oppure attività di formazione;
- a chi spetta la titolarità del diritto d'autore sul programma e se il committente possa o meno ottenere il godimento del software in esclusiva.

L'attività alla quale è necessario dedicare particolare attenzione è quella della definizione dei requisiti procedendo per gradi e definendo:

- a) quali sono le necessità che dovrebbero essere soddisfatte dal programma;
- b) le funzionalità essenziali senza le quali il programma sarebbe non idoneo allo scopo;
- c) le modalità di interazione fra applicazione e tipo di utente (cd. interaction design) e di integrazione con il sistema informativo aziendale.



tra
, con sede in, via,
P. IVA n, in persona del sig, in qualità di
(di seguito Committente)
e
opzione a) lo sviluppatore è un'azienda
, con sede in, via,
P. IVA n, in persona del sig, in qualità di
(di seguito Fornitore)
opzione b) lo sviluppatore è un professionista singolo
, nato a il e residente
in, libero professionista,, C.F,
con studio in(di seguito Fornitore)
collettivamente in seguito "le Parti".

COMMENTO

Le parti del contratto sono il:

- committente: la parte che commissiona lo sviluppo;
- fornitore: azienda o singolo professionista che realizza il software.

Nel caso in cui il fornitore sia un'azienda è necessario verificare che chi firma abbia i necessari poteri, vale a dire sia il legale rappresentante dell'azienda oppure sia munito di poteri di firma. Se il nominativo del firmatario non compare nella visura camerale, è opportuno chiedere copia della procura aziendale.

PREMESSO CHE

-	il Committente opera nel campo della;
-	il Fornitore opera nel campo della;
-	il Committente ha l'esigenza di ottenere la (<i>es. personalizza-</i>
	zione/sviluppo) di un Software per;
-	il Fornitore e il Committente hanno contribuito a redigere
	uno Studio di fattibilità

COMMENTO

Le premesse hanno lo scopo di chiarire il contesto in cui si inserisce il contratto e i motivi che hanno condotto alla stipula dello stesso, a beneficio sia delle parti stesse, per guidarne l'esecuzione, sia dei terzi o del giudice in caso di contenzioso.

Nelle premesse vanno indicati:

- i motivi per cui si è deciso di stipulare quello specifico contratto;
- i motivi per cui ciascuna delle parti ha deciso di concludere il contratto con quello specifico partner e non con un altro;
- l'esistenza di uno studio di fattibilità o un documento di analisi dei requisiti che sia stato fatto in collaborazione con il committente se esso sia stato redatto.

A questo proposito si noti che è opportuno fare precedere la firma del contratto di sviluppo software da una fase di progettazione che si conclude con uno studio di fattibilità/documento di analisi dei requisiti che serve a indicare le specifiche condivise e concordate tra le parti e dove saranno:

- a) esplicitate le funzionalità richieste dal committente e i mezzi che quest'ultimo intende mettere a disposizione per realizzare i propri scopi;
- b) indicate le specifiche funzionali del software da realizzare, i tempi, i costi e il piano dei test di accettazione.

Nello studio di fattibilità/documento di analisi sui requisiti funzionali è quindi opportuno includere:

- la descrizione delle funzionalità richieste;
- la descrizione del contesto (vincoli) hardware e software;
- una stima dei tempi di realizzazione e dei costi;
- gli obiettivi e modalità di collaudo;
- la definizione delle attività a carico del cliente.

Il Piano di lavoro che verrà allegato al contratto di sviluppo software incorporerà, nel caso specificandolo, lo studio di fattibilità/documento di analisi.

Oltre all'allegato che contiene il Piano di lavoro, è da valutare caso per caso l'opportunità di prevedere anche altri allegati che si occupino nel dettaglio del piano di esecuzione, del deposito del codice sorgente, dell'accordo di manutenzione, della tabella costi del materiale e tempo di utilizzo del computer (in caso di pagamento cd. time and material) e di eventuali servizi aggiuntivi.

Riassumendo, prima della conclusione del contratto di sviluppo le parti dovrebbero avere chiarito i seguenti aspetti (da inserire nel Piano di lavoro o in un Documento dei requisiti apposito da allegare al contratto insieme al Piano di Lavoro):

 quali siano le caratteristiche funzionali delle macchine nelle quali il software dovrà essere impiegato, oltre che le condizioni e modalità di utilizzo dello stesso per cui il software deve essere idoneo (ad esempio, tempi di esercizio continuativo, quantità di dati da gestire);

- le singole funzioni che il software deve realizzare o contribuire a realizzare;
- i requisiti richiesti con riferimento a ciascuna funzione del software (ad esempio livelli minimi di prestazione, vincoli sui tempi di risposta, tolleranze);
- le caratteristiche dell'ambiente informatico (hardware) sul quale si procederà a installare e/o configurare il software (le apparecchiature meccaniche, elettroniche o di qualsiasi altro genere, il sistema operativo, il database management system, le connessioni di rete), con indicazione delle specifiche versioni dei singoli componenti del sistema che il Committente intende utilizzare;
- qualunque software, che non sia oggetto del contratto di sviluppo, con il quale il software da realizzare dovrà interagire.

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

ART 1. PREMESSE

Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

COMMENTO

L'art. 1 specifica che le premesse e gli Allegati sono parte integrante e sostanziale del contratto di sviluppo.

ART 2. OGGETTO

- **2.1** Il presente Contratto ha ad oggetto lo sviluppo di programmi software (di seguito Software) per ______.
- **2.2** La realizzazione del Software avverrà secondo le modalità indicate nel Piano di Lavoro di cui all'Allegato 1, dove sono inoltre specificati le specifiche funzionali, i tempi di consegna e le procedure di accettazione da utilizzare nelle verifiche (intermedie e finale).

COMMENTO

Si è appena detto che è auspicabile che le parti, prima di giungere alla firma del contratto di sviluppo, abbiano redatto insieme un documento di analisi sul quale verrà a sua volta definito piano di lavoro e dove il committente dovrà esplicitare al fornitore le specifiche esigenze che intende soddisfare con il software commissionato, ossia gli obiettivi che intende raggiungere, prima ancora di decidere le specifiche funzionali del software da realizzare.

Il piano di lavoro ha quindi lo scopo di definire in modo preciso:

- la prestazione oggetto del contratto che il fornitore si impegna a svolgere;
- il risultato che il fornitore è obbligato a realizzare.

La scarsa chiarezza nel definire gli obiettivi, oltre che gli aspetti tecnici, del software oggetto del contratto di sviluppo costituisce spesso causa di contestazioni in corso di esecuzione

Per evitare ciò il piano di lavoro dovrà descrivere nel modo più preciso possibile:

- i tempi e i costi di sviluppo del software (ed eventualmente le tranche di pagamento);
- le specifiche tecniche, vale a dire:
 - l'ambiente informatico, cioè l'hardware sul quale si dovrà procedere all'installazione e/o alla configurazione del software,
 - il software di ambiente, i sistemi operativi, il database management system e qualunque software, già presente e non oggetto del contratto di sviluppo, con il quale il software commissionato dovrà interagire:
 - i requisiti di prestazione del software da sviluppare;
- le specifiche funzionali;
- la procedura di accettazione e relativi test da utilizzare:
 - nella verifica finale,
 - in quelle intermedie (eventuali ma opportune) con descrizione sia delle modalità con le quali il software consegnato per la verifica (c.d. collaudo) dovrà essere testato, sia il comportamento atteso nella procedura di verifica;
- le risorse che il commitente dovrà mettere a disposizione nel corso dell'esecuzione del contratto (risorse umane o anche materiali).

Nel contratto è inoltre opportuno specificare se la realizzazione del sofwtare comprenda o meno variazioni in corso d'opera e/o il rilascio di versioni di intermedie.

Secondo le regole generali il mancato rispetto del termine di consegna che sia stato indicato costituisce inadempimento del fornitore.

In particolare, se il committente abbia indicato il termine di consegna come termine essenziale, si potrà applicare l'art. 1457 del codice civile che prevede che in caso sia scaduto un termine espressamente dichiarato essenziale senza che la prestazione sia stata adempiuta in modo completo, il contratto si scioglie automaticamente.⁸

^{8.} Art. 1457 Codice civile Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni. In mancanza, il contratto si intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione.

ART 3. IMPEGNO E CONDIZIONI ECONOMICHE

2 1 La Darti canyangana cha il carrienattiva nor l'attività di qui
3.1 Le Parti convengono che il corrispettivo per l'attività di svi-
luppo e fornitura del Software oggetto del presente Contratto è
determinato nella somma di Euro, oltre a IVA, che
sarà corrisposta con le seguenti modalità:
(indicare i termini e le modalità di pagamento)
3.2 Se il ritardo nel pagamento dovesse essere superiore a
giorni il contratto si intenderà risolto di diritto,
previa notifica del Fornitore al Committente da comunicarsi per
iscritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
posta elettronica certificata (PEC).

COMMENTO

I termini e le modalità di pagamento possono essere di diverso tipo:

- prezzo fisso che può essere versato in parte a titolo di anticipo alla firma dell'accordo, oppure a completamento di ciascuna fase o alla data di accettazione (collaudo);
- cd. time and material, opzione mediante la quale al fornitore viene remunerato il tempo speso per l'esecuzione del contratto (time) e per il materiale (material) fino al raggiungimento di un importo massimo predeterminato.

Se si sceglie questa ipotesi sarà necessario specificare, magari in un Allegato a parte, la tariffa oraria sulla quale calcolare il tempo speso dal Fornitore oltre che i costi del materiale e del tempo di utilizzo del computer.

L'attività di collaborazione alla redazione del Piano di Lavoro può essere ricompresa nell'importo del contratto, oppure potrebbe essere già stata pagata a parte.

ART 4. VARIAZIONE DEL PIANO DI LAVORO

- **4.1** Nel caso in cui l'attività di sviluppo del Software non possa svolgersi e concludersi secondo i termini indicati nel Piano di Lavoro a causa di comprovate ed imprevedibili ragioni tecniche di carattere oggettivo, il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente al Committente i motivi e l'entità del ritardo, la quale dovrà essere congrua rispetto ai motivi addotti.
- 4.2 Il Committente ha diritto di recedere dal Contratto nel

caso in cui il ritardo annunciato dal Fornitore sia superiore a ______ giorni, salvo il diritto del Fornitore al corrispettivo pattuito in misura proporzionale all'attività svolta e alle spese sostenute fino alla data di comunicazione del recesso.

4.3 Qualora il Committente non si avvalga della facoltà di recesso, le Parti procedono alla riformulazione per iscritto del Piano di Lavoro, concordando i nuovi termini di consegna da parte del Fornitore.

COMMENTO

Se i termini previsti nel Piano di Lavoro siano per entrambe le parti solo indicativi è opportuno specificarlo nel contratto, inserendo un punto che potrebbe essere del seguente tenore:

"Ove non diversamente concordato per iscritto, i tempi previsti nel Piano di Lavoro per lo svolgimento e il completamento delle singole fasi dell'attività di sviluppo e per la consegna del Software rivestono carattere indicativo, salva unicamente la responsabilità del Fornitore per ritardi dovuti a dolo o colpa grave".

Il fornitore che non rispetti il Piano di Lavoro a causa di circostanze soggettive che lo riguardano sarà considerato inadempiente.

La clausola in commento si occupa invece della diversa ipotesi in cui il fornitore si trovi nell'impossibilità di rispettare i termini previsti nel Piano di Lavoro a causa di problemi tecnici di carattere oggettivo.

In questi casi si stabilisce che il fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al committente le circostanze che gli impediscono di rispettare i termini concordati, il quale può decidere di avvalersi della facoltà di recesso oppure concordare nuovi termini.

Se il committente decide di non avvalersi del suo diritto di recesso, il rapporto contrattuale prosegue e la parti dovranno riformulare per iscritto i termini del Piano di Lavoro.

ART 5. RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

5.1 Il Fornitore si obbliga a:

- fornire il Software conforme alle prescrizioni contenute nel Piano di Lavoro. La necessità di eventuali modifiche dovrà essere tempestivamente comunicata dal Fornitore e discussa

- con il Committente, il quale sarà tenuto a non rifiutare irragionevolmente la propria approvazione;
- operare con professionalità nell'esecuzione della propria attività di sviluppo e a mettere a disposizione del Committente le proprie risorse tecniche, garantendo la competenza nonché la professionalità propria e dei propri dipendenti e collaboratori dei quali deciderà di avvalersi per lo sviluppo del Software o di parti dello stesso;
- tenere indenne il Committente ed a manlevare lo stesso da ogni eventuale azione o rivendicazione intentata da terzi per presunte violazioni dei diritti di proprietà intellettuale o di brevetti in relazione all'eventuale utilizzo di prodotti hardware e/o software del Fornitore effettuato nel corso dell'esecuzione del presente Contratto.
- **5.2** Resta inteso che in nessun caso il Fornitore sarà responsabile dell'attività di terzi, la cui partecipazione al progetto sia riconducibile a indicazione o incarico diretto del Committente.

COMMENTO

Questa clausola impegna il fornitore a:

- realizzare il software commissionato con le caratteristiche e le funzionalità descritte nel Piano di Lavoro. Sotto questo aspetto l'obbligazione del fornitore assume le caratteristiche di una obbligazione di risultato: il fornitore sarà considerato adempiente e avrà perciò diritto al corrispettivo pattuito, solo in quanto il committente ottenga il risultato promesso, cioè solo in quanto gli venga consegnato un software che ha esattamente le caratteristiche che sono state pattuite e che sono riportate nel Piano di lavoro;
- operare con professionalità e diligenza e utilizzare personale con competenze adeguate a garanzia che il software sviluppato abbia le necessarie caratteristiche qualitative;
- tenere indenne il committente da possibili rivendicazioni di diritti di terzi sul software.

ART 6. RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE

6.1 Il Committente dichiara di aver specificato nel Piano di lavoro tutte le le esigenze operative che intende soddisfare con il Software, specificando le singole funzioni che lo stesso dovrà

assolvere e le caratteristiche tecniche dell'ambiente all'interno del quale lo stesso dovrà operare.

6.2 Il Committente dovrà garantire al Fornitore il supporto di personale tecnico competente, in grado di interfacciarsi efficacemente con il Fornitore e di fornire le informazioni e la collaborazione che lo stesso andrà ragionevolmente a richiedere per la migliore riuscita del progetto.

COMMENTO

In base all'orientamento generale per cui "le delucidazioni in ordine all'adeguatezza di un sistema di elaborazione alle necessità del cliente non possono prescindere da una preventiva conoscenza delle effettive esigenze di quest'ultimo. Spetta perciò all'utente provvedere all'analisi e alla definizione dei propri bisogni", in questa clausola il committente si assume la responsabilità di aver comunicato in modo esaustivo e corretto tutte le sue esigenze al fornitore ai fini dell'eventuale accertamento dell'inadempimento di quest'ultimo.

ART 7. RILASCIO VERSIONE INTERMEDIE

- **7.1** Nell'ipotesi di rilascio di versione intermedie e/o parziali del Software il Committente può procedere alla loro verifica ed è tenuto al pagamento di acconti secondo le modalità previste nel Piano di Lavoro.
- **7.2** In ogni caso né le verifiche eseguite, né gli acconti corrisposti valgono quale accettazione del Software già rilasciato.

COMMENTO

Nel modello proposto viene stabilito espressamente che la consegna di versioni intermedie o parziali del software che siano state previste dal Piano di Lavoro, sia o meno accompagnata dal pagamento di acconti al fornitore, non vale come accettazione della parte di software consegnata (e pagata).

La somma di denaro versata a fronte del rilascio di versioni intermedie, infatti, ha la natura di mero acconto, ciò significa che il pagamento non può in alcun modo fare

presumere l'accettazione della parte di opera consegnata e pagata.9

In questo modo il committente non perde il diritto alla garanzia per le difformità o i vizi della parte di software verificata che al momento della verifica fossero da lui conosciuti o riconoscibili.

Le verifiche in corso d'opera vanno tenute distinte dalla verifica finale (ossia, il collaudo) e consentono al committente di controllare lo stato di avanzamento dei lavori del fornitore.

Se nel corso di tali verifiche dovesse emergere che l'esecuzione dell'opera non procede secondo il Piano di Lavoro, il committente potrà fissare un congruo termine entro il quale il fornitore dovrà conformarsi a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto sarà da intendersi risolto e il committente avrà diritto al risarcimento del danno.

ART 8. VERIFICA FINALE

- **8.1** Il Fornitore è tenuto ad eseguire l'installazione e la configurazione del Software sulle apparecchiature hardware del Committente affinché questi possa espletare le operazioni di verifica finale.
- **8.2** Il Committente ha l'obbligo di utilizzare, a tal fine, la Procedura di Accettazione prevista nel Piano di Lavoro e di segnalare per iscritto con raccomandata a/r al Fornitore eventuali fallimenti di uno o più test della Procedura entro ______ giorni lavorativi dal completamento delle operazioni di installazione e configurazione eseguite per consentire la verifica. La segnalazione dei fallimenti riscontrati determina il mancato superamento della verifica e implica la mancata accettazione del Software, salvo quanto previsto al punto 5 del presente articolo.
- **8.3** Il Software si intende accettato trascorso il termine di cui al comma precedente senza che al Fornitore sia pervenuta alcuna contestazione da parte del Committente, ai sensi dell'art. 1665, comma 3, cod. civ. e il Fornitore matura il diritto al pagamento del corrispettivo.
- **8.4** Il Committente che ha accettato un Software difforme rispetto alla Procedura di Accettazione non potrà far valere per tale difformità la garanzia per vizi di cui al presente Contratto.

^{9.} A differenza di quanto dispone l'art.1666, comma 2 cod. civ. secondo cui se si tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l'appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita. Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti.

8.5 Il Committente ha la facoltà di "accettare con riserva" il Software che presenta malfunzionamenti che egli ritiene siano tali da non impedire l'accettazione finale ma può esigere siano corretti dal Fornitore secondo le modalità fissate nel presente contratto.

8.6 Nel caso di esito negativo della verifica, il Fornitore è tenuto ad eliminare i difetti riscontrati entro ______ giorni lavorativi. Il Committente, ricevuto il Software, procede ad una nuova verifica secondo le modalità di cui al punto 2. Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora il Software dovesse nuovamente presentare difetti, malfunzionamenti od errori, a seguito della segnalazione dei nuovi fallimenti, da parte del Committente, con le modalità e nei termini di cui al punto 2.

COMMENTO

Secondo le regole generali, salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente a seguito del cd. collaudo.

Nel caso del software il collaudo corrisponde alla verifica finale ad opera del committente sul programma oggetto del contratto.

Una volta messo a disposizione il software per la verifica finale il committente può:

- accettare senza riserva:
- accettare con riserva:
- non accettare e chiedere un secondo test.

Per effettuare il collaudo il committente è tenuto ad utilizzare i test indicati nel Piano di Lavoro.

Il software si intende accettato se:

- il committente non procede al collaudo ingiustificatamente;
- pur avendo testato il software non comunica eventuali vizi/difetti entro il termine stabilito e/o;
- non formula alcuna riserva.

L'accettazione fa nascere da un lato l'obbligo di pagare al fornitore il corrispettivo pattuito e dall'altro fa venir meno la garanzia dovuta dal fornitore per vizi/difetti conosciuti o riconoscibili. In assenza di accettazione il fornitore non avrà diritto al pagamento.

L'accettazione con riserva o condizionata può essee fatta in caso di malfunziona-

menti (che siano ovviamente di lieve entità): il committente può chiedere di utilizzare comunque il software e ottenere una correzione dei difetti che rientri nelle garanzie offerte dal fornitore.

Se invece la verifica abbia esito negativo, il committente può chiedere di effettuare un secondo collaudo entro il termine che le parti hanno stabilito nel contratto. In ipotesi di nuova verifica con esito negativo il contratto sarà risolto di diritto, previa comunicazione scritta al fornitore.

Nell'effettuare il collaudo di un software è necessario tenere presente che collaudare un sistema software è completamente diverso dal collaudare un sistema fisico perché non ci si limita a verificare che gli algoritmi implementati siano corretti, ma anche che il sistema in esame interagisca correttamente con altri sistemi (che potrebbero a loro volta essere difettosi).

Senza poter in questa sede approfondire la problematica dei test e dei diversi tipi di difetti/malfunzionamenti del software si accenna solo al fatto che secondo la terminologia definita dall'IEEE¹⁰ esistono diversi tipi di errori nel software:

- error: è un errore umano nel processo di interpretazione delle specifiche, nel risolvere un problema o nell'usare un metodo;
- failure: è un comportamento del software non previsto dalle specifiche;
- fault: è un difetto del codice sorgente (detto anche bug).

ART 9. CONSEGNA

- **9.1** Il Fornitore si impegna a consegnare al Committente il Software sviluppato secondo le modalità e i termini indicati nel Piano di Lavoro: in particolare egli è tenuto ad installare e configurare il Software nelle apparecchiature hardware indicate dal Committente.
- **9.2** Il Fornitore non è tenuto ad effettuare ulteriori configurazioni e/o installazioni rispetto a quelle iniziali, salvo che esse siano rese necessarie da difetti del Software o da errori nelle operazioni iniziali. **9.3** Il Fornitore si obbliga altresì a consegnare, contestualmente
- al Software, i manuali operativi per l'installazione, la configurazione e l'utilizzo del Software, e la documentazione tecnica esplicativa relativa.

^{10.} IEEE acronimo per Institute of Electrical and Electronic Engineers. IEEE Standard for Glossary of Software Engineering Terminology. IEEE Std. 828, 1983

COMMENTO

Questa clausola si occupa delle modalità con le quali il fornitore procederà alla consegna del software oggetto del contratto. Nel modello proposta la consegna include anche l'operazione di installazione e configurazione del programma sulle macchine del committente. Nel contratto di sviluppo è normalmente compresa la sola installazione iniziale e le eventuali installazioni successive che siano dovute a difetti del software. Ulteriori installazioni potranno essere previste con un compenso a parte.

ART 10. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

10.1 Il Fornitore si impegna a consegnare al Committente: *opzione a)* il Software in forma di codice oggetto *opzione b)* il codice sorgente dell'applicazione e la relativa documentazione tecnica.

10.2 Il Committente *opzione a)* consegue *opzione b)* non consegue

il diritto di modificare ed estendere il Software secondo le proprie esigenze sia per la realizzazione/interazione di propri prodotti, sia per derivare altri prodotti.

10.3 *se si è scelta l'opzione b) inserire* Il Committente si impegna a:

- non cedere a terzi il codice sorgente e la documentazione tecnica ad esso relativa, né nella versione ricevuta dal Fornitore, né in quelle successive eventualmente modificate e/o estese, assumendo l'obbligo di destinare il Software consegnatogli dal Fornitore e le sue eventuali modifiche ed estensioni successive ad un mero uso interno;
- non distribuire, anche a titolo gratuito, il codice sorgente od eventuali derivati;
- vietare ai dipendenti, collaboratori esterni o qualsiasi altre terze parti di eseguire delle copie del codice sorgente su supporti removibili (HD esterni, chiavette USB, ecc. ecc.) o PC portatili o fissi o eseguire operazioni di backup degli stessi su cloud o HD remoti. Il Committente potrà permettere a dipendenti e/o collaboratori esterni di accedere al codice sorgente per attività inerenti all'azienda garantendo che tale accesso/utilizzo avvenga nei locali della stessa utilizzando PC di proprietà della medesima.

COMMENTO

Il trasferimento del codice sorgente in capo al committente non è affatto scontato; il fornitore potrebbe non volerlo cedere al committente per riservarsi la possibilità di riutilizzarlo in tutto o in parte per lo sviluppo di prodotti futuri.

D'altra parte è anche vero che senza il codice sorgente il committente potrebbe non essere in grado di eseguire le necessarie operazioni di manutenzione e di assistenza (ad esempio nel caso in cui il fornitore cessasse la propria attività).

Una soluzione di compromesso, nell'ipotesi in cui il fornitore voglia procedere alla consegna del solo software eseguibile, ma non dei relativi codici, consiste nel contratto cd. di escrow (traducibile come deposito in garanzia).

In particolare, il contratto di source code escrow, mutuato dal mondo anglosassone, prevede il deposito presso un terzo di una copia del codice sorgente di un programma. Il committente potrà ottenere dal terzo la consegna di una copia del codice sorgente al verificarsi di determinati eventi o condizioni, ad esempio nel caso in cui il fornitore non sia più in grado di garantire manutenzione e assistenza.

Se il contratto prevede la sola consegna del codice oggetto, di fatto il fornitore trasferirà al committente la sola licenza (esclusiva, perpetua e trasferibile a terzi) di utilizzo del software in versione oggetto, mentre il codice sorgente rimarrà di proprietà e nell'esclusiva disponibilità del fornitore, che conserva la titolarità di ogni diritto connesso allo sfruttamento commerciale del software svulippato e delle sue singole parti.

Eventualmente sarà possibile prevedere, a fronte di apposita remunerazione, che il fornitore si impegni a non cedere o concedere in uso a terzi il software nella specifica versione sviluppata per il committente, per un periodo da concordare.

ART 11. FORMAZIONE (eventuale)

COMMENTO

Se sia necessario e concordato tra le parti il fornitore può includere nel corrispettivo anche un certo numero di giornate di formazione riservate al committente per il corretto utilizzo del software sviluppato.

Si consiglia in questo caso di prevedere un allegato che contenga modalità e tempi della formazione, magari aggiungendo la quantificazioni dei costi di venetuali giornate aggiuntive che dovessero venire richieste dal committente.

ART 12. GARANZIA

- **12.1** Il Fornitore garantisce che il Software avrà capacità e funzioni corrispondenti alle specifiche funzionali indicate nel Piano di Lavoro quando usato con i prodotti e nell'ambiente informatico identificato dal Committente. Eventuali errori o difetti dovranno essere comunicati dal Committente al Fornitore entro mesi dall'accettazione.
- **12.2** Il Fornitore si impegna a garantire, per la durata di ______ dall'accettazione del Software, gli interventi di manutenzione e/o di modifica necessari al fine di eliminare le eventuali difformità del Software sviluppato rispetto alle specifiche tecniche e funzionali concordate nel Piano di Lavoro.
- **12.3** Le operazioni di manutenzione di cui al punto 1. devono concludersi in un termine congruo, avuto riguardo alla complessità del Software, alla gravità del difetto e alle difficoltà di intervento.
- **12.4** La revisione del Software si intende accettata se non presenta più i difetti denunciati e se supera con esito positivo tutti i test previsti dalla Procedura di Accettazione di cui al Piano di Lavoro.
- **12.5** Tale revisione del Software, volta all'eliminazione dei difetti di cui al punto 1., non deve introdurre nuovi errori e/o difetti, né creare ulteriori malfunzionamenti; inoltre il Fornitore deve assicurare la conversione dei dati caricati con il vecchio formato in quello nuovo.
- **12.6** La manutenzione del Software verrà effettuata mediante rilascio della nuova revisione in via telematica (da remoto): a tal fine, il Committente si obbliga sin d'ora ad autorizzare l'accesso da remoto da parte del Fornitore. Se la tipologia delle operazioni di manutenzione da effettuare non consentisse tale modalità, il Fornitore eseguirà gli interventi presso il Committente, mediante accesso diretto ai locali del medesimo e previo accordo sui tempi e sulle modalità di tale accesso.
- **12.7** Il Fornitore non risponde dei danni né direttamente né indirettamente causati dall'uso o dal mancato uso del Software. Il Fornitore si obbliga solo ed esclusivamente per ______

mesi dalla consegna dei Software alla eliminazione a sue spese di vizi e difformità, esclusa qualsiasi riduzione del prezzo pattuito. La garanzia è peraltro condizionata al corretto funzionamento dell'elaboratore e del Software di sistema e al corretto uso del sistema da parte del Committente, ed è efficace solo se i programmi non vengano modificati né incorporati in tutto o in parte in altri programmi. La garanzia cui è tenuto il Fornitore ai sensi della presente clausola è esclusa in caso di uso del Software non conforme alle istruzioni indicate nel manuale d'uso consegnato al Committente

COMMENTO

Garanzia, assistenza e manutenzione vanno gestiti contrattualmente. Eventuali clausole che prevedano che il software sia consegnato senza nessuna garanzia implicita o esplicita di funzionamento o di soddisfacimento dell'utente non hanno alcun valore giuridico. Ciò perchè secondo le regole generali non è possibile escludere totalmente la responsabilità per danno da software difettoso.

La disciplina del codice civile in tema di garanzia è contenuta negli articoli 1667 e 1668 cod. civ.¹¹

Queste norme sono derogabili e quindi sarà possibile limitare la garanzia per le difformità del software collaudato rispetto alle specifiche tecniche e funzionali.

È bene che il contratto regoli espressamente anche tempi e modalità di intervento "in garanzia".

Si ricordi che nel caso in cui i difetti del software siano tali da rendere il software del tutto inadatto a svolgere le funzioni per cui era stato commissionato e che sono contenute nel Piano di Lavoro, il committente ha comunque il diritto di chiedere la risoluzione del contratto, con conseguente restituzione del corrispettivo pagato e eventuale richiesta di danni.

Art. 1668 Contenuto della garanzia per difetti dell'opera II committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.

^{11.} Art. 1667 Difformità e vizi dell'opera L'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore.

Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.

La garanzia potrebbe essere prestata solo su un certo tipo di configurazione hardware e software, oppure solo se il computer sul quale sarà installato il programma non venga utilizzato con altri programmi.

In ogni caso sarà necessario negoziare i termini della garanzia offerta per trovare una soluzione condivisa. Non esiste invece alcun obbligo di legge risguardo a assistenza e manutenzione.

Sarà opportuno prevedere un accordo di manutenzione da concludere alla data di accettazione.

ART 13. RISERVATE77A

13.1 Ai fini del presente Contratto "Informazione Riservata" indica qualsivoglia notizia, dato, informazione, documento, in qualsiasi forma trasmesso, che in qualsiasi modo si riferisca all'attività oggetto del presente accordo; a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, si intende tutto quanto sia scambiato tra le Parti (e terzi loro collegati) e/o da queste prodotto nello svolgimento della attività di cui sopra, a prescindere che essa si realizzi o meno, e sia stato espressamente qualificato come riservato dalle Parti stesse.

13.2 Le Parti si obbligano:

- a considerare e trattare le Informazioni Riservate ricevute come strettamente private e ad attuare tutte le cautele e le misure di sicurezza (ivi incluse le misure di sicurezza previste dalla normativa sui dati personali) necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di mantenere riservate le suddette Informazioni, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati alle Informazioni Riservate, la sottrazione e la manipolazione delle stesse;
- a far sì che i Terzi che possono avere accesso alle Informazioni Riservate, siano stati debitamente informati circa la sussistenza degli obblighi di riservatezza derivanti dal presente Accordo;
- a non divulgare alcuna Informazione Riservata a Terzi se non con espressa autorizzazione dell'altra Parte;
- ad utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente allo scopo di permettere l'attività oggetto del presente Contratto.

13.3 Le informazioni fornite alle/dalle Parti non saranno considerate Informazioni Riservate nel caso in cui:

- siano o divengano di pubblico dominio, senza che vi sia sta-

ta alcuna violazione degli impegni ed obblighi assunti dalle Parti:

- siano conosciute dalle Parti prima della data in cui le Informazioni Riservate sono state ricevute;
- siano ricevute da un terzo, legittimamente in possesso delle Informazioni Riservate e non soggetto ad alcun obbligo di riservatezza nei riguardi delle Parti;
- siano obbligatoriamente rivelate in base alla normativa vigente, o in base a regolamenti emanati da autorità competenti e/o per ordine di autorità giudiziaria a cui non si possa legittimamente opporre rifiuto.

13.4 Il vincolo di riservatezza previsto dal presente Contratto durerà fino a quando le informazioni confidenziali non siano venute note alla generalità degli operatori del settore e comunque fino al termine massimo di ______ anni dalla cessazione dell'incarico. Qualora uno o più elementi costituenti le informazioni confidenziali diventi noto, il vincolo di segretezza rimarrà comunque in vigore in riferimento a quegli elementi che non siano ancora noti.

COMMENTO

La clausola definisce cosa siano informazioni riservate e sancisce l'impegno delle parti a non riprodurre, utilizzare in proprio o tramite terzi, o comunque sfruttare informazioni riservate, ad eccezione di quanto sia stato espressamente e preventivamente concordato per iscritto.

La clausola di riservatezza non vale per le informazioni che sono o divengono di pubblico dominio senza responsabilità dell'altra parte, oppure sono rese pubbliche con il consenso scritto dell'altra parte, oppure legittimamente messe a disposizione ad una parte da terzi, che l'abbiano ricevuta senza violare alcun patto di riservatezza.

ART 14. RISOLUZIONE

14.1 In caso di mancato adempimento di una obbligazione contrattuale rilevante la parte adempiente potrà intimare per iscritto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC all'altra parte di adempiere nel termine di 30 giorni. Decorso inutilmente questo termine il contratto si intenderà risolto.

- **14.2** Il presente contratto si intende risolto di diritto nelle ipotesi previste dai precedenti articoli 3.2 e 8.6.
- **14.3** In caso di risoluzione del presente Contratto per inadempimento di una delle Parti, la parte inadempiente dovrà risarcire all'altra i danni subiti, salvo che l'inadempimento sia dovuto a cause di forza maggiore e indipendenti dalla propria volontà.

COMMENTO

La clausola prevede che, nel caso di inadempimento di una parte, la parte adempiente possa intimare per iscritto all'altra parte di adempiere entro un congruo termine (di regola il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore).

Decorso inutilmente detto termine il contratto si intenderà risolto di diritto.

ART 15. FORO COMPETENTE

Eventuali controversie che dovessero insorgere fra le Parti derivanti o in qualsiasi modo connesse al presente Contratto, saranno devolute alla competenza di

COMMENTO

Le opzioni in astratto possibili vanno dal prevedere un previo tentativo di conciliazione/mediazione, al ricorso all'arbitrato, all'individuazione di un particolare foro come unico competente a decidere.

Per la redazione di questa clausola è necessaria l'assistenza di un legale.

Luogo,	data	е	firme

Appendice Testo integrale Modello di contratto

CONTRATTO DI SVILUPPO SOFTWARE

tra
, con sede in, via, P. IVA n
in persona del sig, in qualità di (di seguito Committente)
e
opzione a) lo sviluppatore è un'azienda
, con sede in, via, P. IVA n in persona del sig, in qualità di (di seguito Fornitore)
opzione b) lo sviluppatore è un professionista singolo
, nato a il e residente in libero professionista, C.F, con studio in (di seguito Fornitore)
collettivamente in seguito "le Parti"
premesso che
• il Committente opera nel campo della;
• il Fornitore opera nel campo della;
 il Committente ha l'esigenza di ottenere la (es. personalizzazione/sviluppo) d un Software per;
• il Fornitore e il Committente hanno contribuito a redigere uno Studio di fattibilità
si stipula e conviene quanto segue
1. PREMESSE Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
 2. OGGETTO 2.1 Il presente Contratto ha ad oggetto lo sviluppo di programmi software (di seguito Software) per 2.2 La realizzazione del Software avverrà secondo le modalità indicate nel Piano di

Lavoro di cui all'Allegato 1, dove sono inoltre specificati le specifiche funzionali, i tempi di consegna e le procedure di accettazione da utilizzare nelle verifiche (intermedie e finale).

3. IMPEGNO E CONDIZIONI ECONOMICHE

3.1 Le Parti convengono che il corrispettivo per l'attività di sviluppo e fornitura del Software oggetto del presente Contratto è determinato nella somma di Euro ______, oltre a IVA, che sarà corrisposta con le seguenti modalità: (indicare i termini e le modalità di pagamento)
3.2 Se il ritardo nel pagamento dovesse essere superiore a ______ giorni il contratto si intenderà risolto di diritto, previa notifica del Fornitore al Committente da comunicarsi per iscritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC).

4. VARIAZIONE DEL PIANO DI LAVORO

- **4.1** Nel caso in cui l'attività di sviluppo del Software non possa svolgersi e concludersi secondo i termini indicati nel Piano di Lavoro a causa di comprovate ed imprevedibili ragioni tecniche di carattere oggettivo, il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente al Committente i motivi e l'entità del ritardo, la quale dovrà essere congrua rispetto ai motivi addotti.
- **4.2** Il Committente ha diritto di recedere dal Contratto nel caso in cui il ritardo annunciato dal Fornitore sia superiore a ______ giorni, salvo il diritto del Fornitore al corrispettivo pattuito in misura proporzionale all'attività svolta e alle spese sostenute fino alla data di comunicazione del recesso.
- **4.3** Qualora il Committente non si avvalga della facoltà di recesso, le Parti procedono alla riformulazione per iscritto del Piano di Lavoro, concordando i nuovi termini di consegna da parte del Fornitore.

5. RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

- **5.1** Il Fornitore si obbliga a:
 - fornire il Software conforme alle prescrizioni contenute nel Piano di Lavoro. La necessità di eventuali modifiche dovrà essere tempestivamente comunicata dal Fornitore e discussa con il Committente, il quale sarà tenuto a non rifiutare irragionevolmente la propria approvazione;
 - operare con professionalità nell'esecuzione della propria attività di sviluppo e a mettere a disposizione del Committente le proprie risorse tecniche, garantendo la competenza nonché la professionalità propria e dei propri dipendenti e collaboratori dei quali deciderà di avvalersi per lo sviluppo del Software o di parti dello stesso;
 - tenere indenne il Committente ed a manlevare lo stesso da ogni eventuale azione o rivendicazione intentata da terzi per presunte violazioni dei diritti di proprietà intellettuale o di brevetti in relazione all'eventuale utilizzo di prodot-

- ti hardware e/o software del Fornitore effettuato nel corso dell'esecuzione del presente Contratto.
- **5.2** Resta inteso che in nessun caso il Fornitore sarà responsabile dell'attività di terzi, la cui partecipazione al progetto sia riconducibile a indicazione o incarico diretto del Committente.

6. RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE

- **6.1** Il Committente dichiara di aver specificato nel Piano di lavoro tutte le le esigenze operative che intende soddisfare con il Software, specificando le singole funzioni che lo stesso dovrà assolvere e le caratteristiche tecniche dell'ambiente all'interno del quale lo stesso dovrà operare.
- **6.2** Il Committente dovrà garantire al Fornitore il supporto di personale tecnico competente, in grado di interfacciarsi efficacemente con il Fornitore e di fornire le informazioni e la collaborazione che lo stesso andrà ragionevolmente a richiedere per la migliore riuscita del progetto.

7. RILASCIO VERSIONE INTERMEDIE

- **7.1** Nell'ipotesi di rilascio di versione intermedie e/o parziali del Software il Committente può procedere alla loro verifica ed è tenuto al pagamento di acconti secondo le modalità previste nel Piano di Lavoro.
- **7.2** In ogni caso né le verifiche eseguite, né gli acconti corrisposti valgono quale accettazione del Software già rilasciato.

8. VERIFICA FINALE

- **8.1** Il Fornitore è tenuto ad eseguire l'installazione e la configurazione del Software sulle apparecchiature hardware del Committente affinché questi possa espletare le operazioni di verifica finale.
- **8.2** Il Committente ha l'obbligo di utilizzare, a tal fine, la Procedura di Accettazione prevista nel Piano di Lavoro e di segnalare per iscritto con raccomandata a/r al Fornitore eventuali fallimenti di uno o più test della Procedura entro ··· giorni lavorativi dal completamento delle operazioni di installazione e configurazione eseguite per consentire la verifica. La segnalazione dei fallimenti riscontrati determina il mancato superamento della verifica e implica la mancata accettazione del Software, salvo quanto previsto al punto 5 del presente articolo.
- **8.3** Il Software si intende accettato trascorso il termine di cui al comma precedente senza che al Fornitore sia pervenuta alcuna contestazione da parte del Committente, ai sensi dell'art. 1665, comma 3, cod. civ. e il Fornitore matura il diritto al pagamento del corrispettivo.
- **8.4** Il Committente che ha accettato un Software difforme rispetto alla Procedura di Accettazione non potrà far valere per tale difformità la garanzia per vizi di cui al presente Contratto.
- 8.5 Il Committente ha la facoltà di "accettare con riserva" il Software che presenta

malfunzionamenti che egli ritiene siano tali da non impedire l'accettazione finale ma può esigere siano corretti dal Fornitore secondo le modalità fissate nel presente contratto.

8.6 Nel caso di esito negativo della verifica, il Fornitore è tenuto ad eliminare i difetti riscontrati entro _____ giorni lavorativi. Il Committente, ricevuto il Software, procede ad una nuova verifica secondo le modalità di cui al punto 2. Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora il Software dovesse nuovamente presentare difetti, malfunzionamenti od errori, a seguito della segnalazione dei nuovi fallimenti, da parte del Committente, con le modalità e nei termini di cui al punto 2.

9. CONSEGNA

- **9.1** Il Fornitore si impegna a consegnare al Committente il Software sviluppato secondo le modalità e i termini indicati nel *Piano di Lavoro*: in particolare egli è tenuto ad installare e configurare il Software nelle apparecchiature hardware indicate dal Committente.
- **9.2** Il Fornitore non è tenuto ad effettuare ulteriori configurazioni e/o installazioni rispetto a quelle iniziali, salvo che esse siano rese necessarie da difetti del Software o da errori nelle operazioni iniziali.
- **9.3** Il Fornitore si obbliga altresì a consegnare, contestualmente al Software, i manuali operativi per l'installazione, la configurazione e l'utilizzo del Software, e la documentazione tecnica esplicativa relativa.

10. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

10.1 Il Fornitore si impegna a consegnare al Committente: *opzione a)* il Software in forma di codice oggetto *opzione b)* il codice sorgente dell'applicazione e la relativa documentazione tecnica.

10.2 || Committente

opzione x) consegue

opzione y) non consegue

il diritto di modificare ed estendere il Software secondo le proprie esigenze sia per la realizzazione/interazione di propri prodotti, sia per derivare altri prodotti.

10.3 se si è scelta l'opzione b) inserire

Il Committente si impegna a:

- non cedere a terzi i codici sorgenti e la documentazione tecnica ad esso relativa, né nella versione ricevuta dal Fornitore, né in quelle successive eventualmente modificate e/o estese, assumendo l'obbligo di destinare il Software consegnatogli dal Fornitore e le sue eventuali modifiche ed estensioni successive ad un mero uso interno:
- non distribuire, anche a titolo gratuito, i codici sorgenti od eventuali derivati;
- vietare ai dipendenti, collaboratori esterni o qualsiasi altre terze parti di eseguire delle copie dei codici sorgenti su supporti removibili (HD esterni, chiavette

USB, ecc. ecc.) o PC portatili o fissi o eseguire operazioni di backup degli stessi su cloud o HD remoti. Il Committente potrà permettere a dipendenti e/o collaboratori esterni di accedere ai codici sorgenti per attività inerenti all'azienda garantendo che tale accesso/utilizzo avvenga nei locali della stessa utilizzando PC di proprietà della medesima.

11. FORMAZIONE (eventuale)

Il Fornitore, avvenuta l'accettazione del Software da parte del Committente, provvede alla formazione del personale addetto all'utilizzo dello stesso presso il Committente, con le seguenti modalità e tempi: ______ (eventuale rinvio ad un allegato).

12. GARANZIA

- **12.1** Il Fornitore garantisce che il Software avrà capacità e funzioni corrispondenti alle specifiche funzionali indicate nel Piano di Lavoro quando usato con i prodotti e nell'ambiente informatico identificato dal Committente. Eventuali errori o difetti dovranno essere comunicati dal Committente al Fornitore entro _____ mesi dall'accettazione.
- **12.2** Il Fornitore si impegna a garantire, per la durata di ______ dall'accettazione del Software, gli interventi di manutenzione e/o di modifica necessari al fine di eliminare le eventuali difformità del Software sviluppato rispetto alle specifiche tecniche e funzionali concordate nel Piano di Lavoro.
- **12.3** Le operazioni di manutenzione di cui al punto 1. devono concludersi in un termine congruo, avuto riguardo alla complessità del Software, alla gravità del difetto e alle difficoltà di intervento.
- **12.4** La revisione (o patch) del Software si intende accettata se non presenta più i difetti denunciati e se supera con esito positivo tutti i test previsti dalla Procedura di Accettazione di cui al Piano di Lavoro.
- **12.5** Tale revisione (o tale patch) del Software, volta all'eliminazione dei difetti di cui al punto 1., non deve introdurre nuovi errori e/o difetti, né creare ulteriori malfunzionamenti; inoltre il Fornitore deve assicurare la conversione dei dati caricati con il vecchio formato in quello nuovo.
- **12.6** La manutenzione del Software verrà effettuata mediante rilascio della nuova revisione, o del patch, in via telematica (da remoto): a tal fine, il Committente si obbliga sin d'ora ad autorizzare l'accesso da remoto da parte del Fornitore. Se la tipologia delle operazioni di manutenzione da effettuare non consentisse tale modalità, il Fornitore eseguirà gli interventi presso il Committente, mediante accesso diretto ai locali del medesimo e previo accordo sui tempi e sulle modalità di tale accesso.
- **12.7** Il Fornitore non risponde dei danni né direttamente né indirettamente causati dall'uso o dal mancato uso del Software. Il Fornitore si obbliga solo ed esclusivamente per _____ mesi dalla consegna dei Software alla eliminazione a sue spese di vizi e difformità, esclusa qualsiasi riduzione del prezzo pattuito. La garanzia è peraltro condizionata al corretto funzionamento dell'elaboratore e del Software di

sistema e al corretto uso del sistema da parte del Committente, ed è efficace solo se i programmi non vengano modificati né incorporati in tutto o in parte in altri programmi. La garanzia cui è tenuto il Fornitore ai sensi della presente clausola è esclusa in caso di uso del Software non conforme alle istruzioni indicate nel manuale d'uso consegnato al Committente.

13. RISERVATEZZA

13.1 Ai fini del presente Contratto "Informazione Riservata" indica qualsivoglia notizia, dato, informazione, documento, in qualsiasi forma trasmesso, che in qualsiasi modo si riferisca all'attività oggetto del presente accordo; a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, si intende tutto quanto sia scambiato tra le Parti (e terzi loro collegati) e/o da queste prodotto nello svolgimento della attività di cui sopra, a prescindere che essa si realizzi o meno, e sia stato espressamente qualificato come riservato dalle Parti stesse.

13.2 Le Parti si obbligano:

- a considerare e trattare le Informazioni Riservate ricevute come strettamente private e ad attuare tutte le cautele e le misure di sicurezza (ivi incluse le misure di sicurezza previste dalla normativa sui dati personali) necessarie e opportune, secondo i migliori *standard* professionali, al fine di mantenere riservate le suddette Informazioni, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati alle Informazioni Riservate, la sottrazione e la manipolazione delle stesse;
- a far sì che i Terzi che possono avere accesso alle Informazioni Riservate, siano stati debitamente informati circa la sussistenza degli obblighi di riservatezza derivanti dal presente Accordo;
- a non divulgare alcuna Informazione Riservata a Terzi se non con espressa autorizzazione dell'altra Parte;
- ad utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente allo scopo di permettere l'attività oggetto del presente Contratto.
- **13.3** Le informazioni fornite alle/dalle Parti non saranno considerate Informazioni Riservate nel caso in cui:
 - siano o divengano di pubblico dominio, senza che vi sia stata alcuna violazione degli impegni ed obblighi assunti dalle Parti;
 - siano conosciute dalle Parti prima della data in cui le Informazioni Riservate sono state ricevute;
 - siano ricevute da un terzo, legittimamente in possesso delle Informazioni Riservate e non soggetto ad alcun obbligo di riservatezza nei riguardi delle Parti;
 - siano obbligatoriamente rivelate in base alla normativa vigente, o in base a regolamenti emanati da autorità competenti e/o per ordine di autorità giudiziaria a cui non si possa legittimamente opporre rifiuto.
- **13.4** Il vincolo di riservatezza previsto dal presente Contratto durerà fino a quando le informazioni confidenziali non siano venute note alla generalità degli operatori del settore e comunque fino al termine massimo di ______ anni dalla cessazione

dell'incarico. Qualora uno o più elementi costituenti le informazioni confidenziali diventi noto, il vincolo di segretezza rimarrà comunque in vigore in riferimento a quegli elementi che non siano ancora noti.

14. RISOLUZIONE

- **14.1** In caso di mancato adempimento di una obbligazione contrattuale rilevante la parte adempiente potrà intimare per iscritto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC all'altra parte di adempiere nel termine di 30 giorni. Decorso inutilmente questo termine il contratto si intenderà risolto.
- **14.2** Il presente contratto si intende risolto di diritto nelle ipotesi previste dai precedenti articoli 3.2 e 8.6.
- **14.3** In caso di risoluzione del presente Contratto per inadempimento di una delle Parti, la parte inadempiente dovrà risarcire all'altra i danni subiti, salvo che l'inadempimento sia dovuto a cause di forza maggiore e indipendenti dalla propria volontà.

15. FORO COMPETENTE

E١	entuali/	controver	sie	che dove	essero	inso	rgere fra	le Part	i de	rivar	nti o i	n qual	sia-
si	modo	connesse	al	presente	Contr	atto,	saranno	devol	ute a	alla	comp	etenza	ı di

Luogo,	data	е	firme

